

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
Docente Associato
nell'Università di Catania

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Avv. Angelo Mirko Giordano
Avv. Francesca Comis
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro
Dott. Giuseppe Giunta
D.ssa Federica D'Agata
D.ssa Chiara Catalano
D.ssa Giuliana Fiore

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Simona Fisichella
D.ssa Elisa Savoca
D.ssa Anna Lombardo
Dott. Salvo Di Maria
D.ssa Silvia Cilia
D.ssa Sandra Salanitro
D.ssa Selena Pappalardo

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi
Dott. Mario Caruso
D.ssa Grazia Barberio
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania

Amministrazione

Grazia Maria Barbagallo
Isabella Bozhkov
Massimo Di Giovanni

La presente Newsletter intende informare i Sigg.ri Clienti in merito alla vigente disciplina in materia di responsabilità solidale fiscale negli appalti e nei subappalti.

Responsabilità solidale fiscale nei contratti di appalto e subappalto

In tema di responsabilità solidale fiscale nei contratto di appalto e subappalto, la l. 134/2012 ha modificato il testo dell'art. 35, comma 28 D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, il quale recita: *"l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle **ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto** dovuta dal subappaltatore all'erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto"*.

Pertanto, nella normativa in vigore, **solo** appaltatore e subappaltatore – e non anche committente - sono solidalmente obbligati al versamento delle ritenute fiscali sui compensi da lavoro dipendente e dell'Iva sulle fatture di quest'ultimo.

Il committente non risponde, infatti, dell'IVA e delle ritenute non versate dall'appaltatore e dal subappaltatore: se paga il corrispettivo senza accertarsi, tuttavia, dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti fiscali dei fornitori, è soggetto alla sanzione amministrativa da **5.000 a 200.000 euro**, ma non all'obbligazione solidale dei tributi dovuti e non versati.

Il novellato comma 28 dell'art. 35, D.L. 223/2006, prosegue indicando il comportamento da adottare per essere esclusi dagli obblighi solidali: l'appaltatore deve verificare, prima del pagamento del

corrispettivo, che, a tale data siano stati correttamente eseguiti - da parte del subappaltatore - gli adempimenti inerenti le ritenute fiscali relative ai compensi di lavoro dipendente e all'Iva sulle fatture derivanti dall'appalto i cui termini siano già scaduti.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E (http://www.fla.it/documenti/news/Circolare_40e.pdf) ha chiarito l'entrata in vigore della predetta normativa, specificando come quest'ultima risulti applicabile a decorrere dai pagamenti effettuati dall' **11 Ottobre 2012**.

Quanto all'attestazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, quest'ultimo può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un responsabile del Caf o di professionista abilitato. **Tuttavia, si ritiene valida anche una dichiarazione sostitutiva, ex Dpr. n. 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.**

La dichiarazione sostitutiva deve:

- 1) indicare il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, o se è stato applicato il regime dell'Iva per cassa oppure la disciplina del *reverse charge*;
- 2) indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- 3) riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- 4) contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Ultimo punto degno di nota è la possibilità di sospendere, sia per l'appaltatore che per il committente, il pagamento del corrispettivo dovuto all' appaltatore/subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.